



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 19 ottobre 2023 n.149

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 4, comma 4, della Legge 27 aprile 2023 n.69;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.29 adottata nella seduta del 16 ottobre 2023;
Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

CRITERI E PROCEDURE PER LA COSTITUZIONE, L'ACCREDITAMENTO E L'INSEDIAMENTO DI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 (Finalità)

1. Il presente decreto delegato, in attuazione della delega di cui all'articolo 4, comma 4 della Legge 27 aprile 2023 n.69 fissa i criteri e le procedure per la costituzione, nella Repubblica di San Marino, di Istituti di Istruzione Superiore privati e per l'accREDITAMENTO dei loro programmi di studio nonché per l'insediamento, nella Repubblica di San Marino, di Istituti di Istruzione Superiore già operanti in altri Paesi.

Art.2 (Definizione e funzioni dell'Istituto di Istruzione Superiore)

1. Ai fini del presente decreto delegato per "Istituto di Istruzione Superiore" deve intendersi un Ente di diritto privato, avente personalità giuridica, dotato di autonomia organizzativa, regolamentare, didattica, scientifica, contabile e finanziaria con funzioni di ricerca e formazione.

2. L'Istituto di Istruzione Superiore oltre al perseguimento dei compiti di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo della Legge n.69/2023 ed al riconoscimento, in ottemperanza all'articolo 1, comma 2 della Legge n.69/2023, dei principi della Magna Carta delle Università Europee, promuove lo sviluppo culturale, sociale e scientifico anche attraverso relazioni internazionali con altri atenei ed eventuali organizzazioni a cui aderisce, il tutto nel rispetto delle determinazioni dello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore.

3. L'Istituto di Istruzione Superiore respinge e contrasta ogni forma di discriminazione per motivi di religione, opinioni politiche, genere e orientamento sessuale, aspetto fisico e colore della pelle, origini etniche, lingua, cittadinanza, disabilità, condizioni personali, sociali e di salute, gravidanza, scelte familiari ed età.

4. Allo scopo di assicurare piena parità nelle diverse manifestazioni della vita universitaria l'Istituto di Istruzione Superiore adotta misure dirette a prevenire e rimuovere situazioni di svantaggio, riconducibili a uno qualsiasi dei motivi di cui al comma 2.

5. È compito dell'Istituto di Istruzione Superiore incoraggiare le iniziative volte a tutelare e salvaguardare le categorie svantaggiate e la diversità individuale e culturale.

Art.3 *(Principi)*

1. L'Istituto di Istruzione Superiore conforma la propria azione all'osservanza dei principi di imparzialità, di trasparenza e di partecipazione e a criteri di efficacia ed efficienza, garantendo l'accessibilità delle informazioni relative all'Ateneo.

2. L'Istituto di Istruzione Superiore considera l'internazionalizzazione delle proprie attività di ricerca e di didattica obiettivo strategico di sviluppo e strumento di valorizzazione del proprio ruolo nei rapporti con gli altri Paesi.

3. L'Istituto di Istruzione Superiore valorizza la partecipazione a reti e consorzi internazionali cui conforma la propria attività, garantendo il pieno riconoscimento delle esperienze internazionali.

4. L'Istituto di Istruzione Superiore si identifica nella comunità di studenti, docenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo. Ogni sua componente concorre, con pari dignità, nell'esercizio delle rispettive funzioni e nel rispetto dei propri ruoli e doveri, al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ateneo.

5. L'Istituto di Istruzione Superiore è disciplinato dal presente decreto delegato e dalle leggi e decreti che vi fanno riferimento, dallo Statuto, dal Codice etico e dai Regolamenti di funzionamento, ai quali si rimanda per tutto quanto non contemplato.

Art.4 *(Atti normativi)*

1. L'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto di Istruzione Superiore sono disciplinati con:

- a) lo Statuto;
- b) il Codice etico;
- c) i Regolamenti di funzionamento.

2. Lo Statuto realizza le finalità articolando, nelle forme e nei limiti consentiti dalle leggi dello Stato, le funzioni, le norme relative al funzionamento e le prerogative dei diversi organi e strutture dell'Istruzione Superiore.

3. Il Codice etico dell'Istituto di Istruzione Superiore definisce i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento dei diritti ed il rispetto dei doveri individuali nei confronti dell'istituzione di appartenenza. Esso, inoltre, assume come valore preminente la

centralità della persona, garantisce la dignità ed il rispetto dei diritti fondamentali della persona, l'eguaglianza nelle opportunità e la valorizzazione del merito ed impegna l'istituzione a prevenire ed a contrastare ogni forma di discriminazione.

4. I Regolamenti di funzionamento sono atti normativi che regolano in maniera complessiva specifici aspetti dell'attività dell'Ateneo, nel rispetto delle leggi e dello Statuto.

5. Gli atti normativi di cui al comma 1 devono essere pubblicati sul sito web dell'Istituto di Istruzione Superiore ai sensi delle leggi vigenti.

TITOLO II

COSTITUZIONE, PATRIMONIO E FINANZIAMENTO DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE

Art.5

(Costituzione od insediamento degli Istituti di Istruzione Superiore)

1. La costituzione di un Istituto di Istruzione Superiore Privato o l'insediamento di Istituto di Istruzione Superiore già operante in altri Paesi è assoggettato all'autorizzazione all'esercizio dell'attività di insegnamento e di Ricerca del Congresso di Stato ai sensi del comma 2, articolo 4 della Legge n.69/2023.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 viene conferita dal Congresso di Stato su proposta della Segreteria di Stato con delega all'Università ed alla Ricerca Scientifica.

3. L'Istituto di Istruzione Superiore Privato deve costituirsi nelle forme giuridiche di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b) della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche, anche sotto forma di Società Benefit.

4. In deroga all'articolo 13 della Legge n.47/2006 e successive modifiche, l'Istituto di Istruzione Superiore Privato deve avere un capitale sociale interamente versato non inferiore ad euro 260.000,00 (duecentosessantamila/00).

5. I conferimenti del capitale sociale devono essere effettuati in denaro o in natura, secondo quanto previsto dai soci nell'atto costitutivo o nella delibera di aumento del capitale sociale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 della Legge n.47/2006 e successive modifiche. Non possono essere conferiti prestazioni d'opera o servizi, diritti personali di godimento e crediti.

6. E' data la possibilità di costituire Istituti di Istruzione Superiore Privati anche sotto forma di Fondazione, la cui disciplina è contenuta nella Legge 1 luglio 2015 n.101 e successive modifiche. In tale caso, in deroga all'articolo 9 della Legge n.101/2015 e successive modifiche, l'ammontare del patrimonio della Fondazione, interamente versato, deve essere conferito in denaro o in natura e non può essere inferiore ad euro 260.000,00 (duecentosessantamila/00).

7. Agli Istituti di Istruzione Superiore Privati di cui al comma 3 si applicano le disposizioni, in quanto compatibili, della Legge n.47/2006 e successive modifiche.

8. Agli Istituti di Istruzione Superiore Privati di cui al comma 6 si applicano le disposizioni, in quanto compatibili, della Legge n.101/2015 e successive modifiche.

9. In caso di insediamento nella Repubblica di San Marino di Istituti di Istruzione Superiore già operanti in altri Paesi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della Legge n.40/2014 e successive modifiche, oltre ai commi 4 e 5 del presente articolo.

10. Gli Istituti di Istruzione Superiore Privati, in qualunque forma giuridica siano stati costituiti, e gli Istituti di Istruzione Superiore già operanti in altri Paesi che si insediano nella Repubblica di San Marino sono assoggettati alle disposizioni di cui alla Legge n.40/2014 e successive modifiche. In deroga all'allegato B alla Legge n.40/2014 e successive modifiche a tutti gli Istituti di Istruzione Superiore si applica una tassa di licenza così determinata:

a) tassa di rilascio della licenza pari ad euro 1.700,00 (millesettecento/00);

b) tassa di rinnovo della licenza pari ad euro 650,00 (seicentocinquanta/00).

Art.6
(Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'Istituto di Istruzione Superiore è gestito in autonomia ed è costituito:
 - a) dai contributi da altri soggetti pubblici o privati;
 - b) dai beni mobili ed immobili acquisiti in proprietà a qualsiasi titolo, risultanti dall'inventario e dai pubblici registri;
 - c) dalle immobilizzazioni immateriali (marchi, brevetti, licenze, ecc.) di proprietà;
 - d) dalle quote societarie e dai conferimenti a consorzi e fondazioni;
 - e) dagli eventuali risultati positivi della gestione.

Art.7
(Finanziamento)

1. L'Istituto di Istruzione Superiore finanzia la propria attività attraverso le seguenti entrate:
 - a) trasferimenti:
 - 1) finanziamento corrente da soggetti pubblici e privati;
 - 2) finanziamenti in conto capitale da parte di soggetti pubblici e privati;
 - 3) contributi finalizzati dello Stato di natura corrente;
 - 4) entrate finalizzate di natura corrente provenienti da soggetti pubblici e privati (convenzioni, contratti, ecc.);
 - 5) entrate finalizzate in conto capitale provenienti da soggetti pubblici e privati (convenzioni, contratti, ecc.);
 - b) entrate proprie:
 - 1) tasse e contributi derivanti dall'attività istituzionale;
 - 2) introiti derivanti da attività convenzionate con soggetti pubblici e privati a carattere corrente;
 - 3) entrate patrimoniali di natura finanziaria;
 - 4) entrate di carattere accessorio;
 - c) alienazione di beni patrimoniali;
 - d) accensione di mutui e prestiti.

TITOLO III
PROCEDURE AUTORIZZATIVE E DI ACCREDITAMENTO

Art.8
(Procedura generale per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di insegnamento e di Ricerca)

1. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di insegnamento e di Ricerca da parte del Congresso di Stato di cui al comma 1 dell'articolo 5, il Legale Rappresentante, in caso di Società, od il Presidente del consiglio direttivo, in caso di Fondazione, o eventuali soggetti da loro opportunamente delegati, devono presentare apposita istanza dinnanzi all'UO Ufficio Attività Economiche (in seguito, per brevità, UAE), il quale, istruita la pratica previa assegnazione di numero identificativo, la inoltra, senza ritardo e comunque entro e non oltre quindici giorni lavorativi, alla Segreteria di Stato con delega all'Università e alla Ricerca Scientifica.

2. L'istanza di cui al comma 1 è assoggettata ad una tassa, quale corrispettivo dei costi di servizio di istruttoria e di presentazione della stessa, pari ad euro 12.000,00 (dodicimila/00) che dovrà essere versata in modo virtuale, mediante il pagamento in denaro dell'importo all'ufficio preposto alla riscossione, l'UO Ufficio del Registro e Conservatoria. Tale tassa da assolversi entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza è sempre dovuta per intero e non dà luogo a restituzione anche nel caso di esito negativo dell'istanza medesima. L'imposta di bollo relativa ai documenti prodotti ed emessi in tale procedimento amministrativo, inclusa l'istanza, è assolta con il pagamento del suddetto importo.

3. Il mancato pagamento della tassa di cui al comma 2 determina l'impossibilità di istruire la pratica. Il ritardo di oltre trenta giorni nel pagamento della tassa di cui al comma 2 comporta l'archiviazione dell'istanza.

4. L'istanza, pena la sua irricevibilità, deve inoltre contenere i seguenti dati:

- a) generalità del Legale Rappresentante o del Presidente del consiglio direttivo;
- b) la denominazione dell'Istituto di Istruzione Superiore Privato; in caso di Istituto di Istruzione Superiore già operante in altri Paesi deve essere indicata ogni singola denominazione;
- c) il progetto di impresa rappresentante le finalità della costituzione o dell'insediamento;
- d) gli investimenti attuati e gli impegni occupazionali compiuti per il perseguimento delle finalità;
- e) l'indicazione su come reperire i documenti e le informazioni relativi al sistema interno ed esterno di assicurazione della qualità di cui rispettivamente agli articoli 8 e 9 della Legge n.69/2023, dato il loro pubblico accesso;
- f) ricevuta di pagamento della tassa di cui al comma 2.

Art.9

(Requisiti per ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di insegnamento e di Ricerca)

1. Il Congresso di Stato potrà concedere in favore dell'Istituto di Istruzione Superiore l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di insegnamento e di Ricerca purché l'Ente soddisfi almeno i seguenti requisiti:

- a) la sua costituzione od il suo insediamento in Repubblica sia avvenuto secondo quanto previsto dal presente decreto delegato;
- b) svolga la propria attività di istruzione superiore e di ricerca in conformità ai principi di cui all'articolo 1 della Legge n.69/2023;
- c) fornisca programmi di studio di istruzione superiore in ottemperanza a quanto disciplinato dall'articolo 7 della Legge n.69/2023;
- d) sia in possesso di un adeguato progetto imprenditoriale, coerente con le finalità perseguite;
- e) sia in possesso di adeguate risorse economiche ed organizzative necessarie allo svolgimento delle attività di cui alla lettera b);
- f) il Legale Rappresentante o Presidente del consiglio direttivo non versi nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, numero 8) della Legge n.47/2006 e successive modifiche.

Art.10

(Verifiche)

1. Ai sensi del comma 3, dell'articolo 4 della Legge n.69/2023, la Segreteria di Stato con delega all'Università e alla Ricerca Scientifica, al fine del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di insegnamento e di Ricerca del Congresso di Stato, oltre al possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, deve verificare e valutare preventivamente:

- a) le qualifiche accademiche o professionali del Direttore dell'Istituto di Istruzione Superiore;
- b) le qualifiche dei docenti responsabili dei corsi di insegnamento;

- c) la qualifica scientifica dei corsi che l'Istituto ha indicato nella sua offerta formativa;
 - d) la congruità del progetto industriale ai mezzi di cui l'Istituto si è dotato.
2. E necessario che i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 godano dei diritti civili e politici e che non ricadano in una delle seguenti circostanze:
- a) siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
 - b) siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale;
 - c) siano stati sospesi dal servizio in via cautelare ancorché discrezionale per reati per i quali non sia stata ancora pronunciata sentenza definitiva, presso l'Università degli Studi di San Marino o presso altri Atenei;
 - d) siano stati destinatari di procedimenti disciplinari per fatti che hanno dato luogo a sanzioni superiori alla censura presso l'Università degli Studi di San Marino o presso altri Atenei;
 - e) abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, o relazione di coniugio o convivenza *more uxorio* con un membro del Congresso di Stato.
3. La Segreteria di Stato con delega all'Università e alla Ricerca Scientifica delle risultanze delle verifiche di cui ai commi 1 e 2 deve dare comunicazione scritta al Congresso di Stato.

Art. 11

(Procedura di accreditamento iniziale dei corsi di studio)

1. Per accreditamento iniziale si intende l'autorizzazione ad istituire ed attivare corsi di studio universitari, a seguito della verifica del possesso dei requisiti didattici, di qualificazione della ricerca, strutturali, organizzativi e di sostenibilità economico – finanziaria. Tali requisiti vengono definiti con Regolamento del Congresso di Stato.
2. Ai fini dell'ottenimento dell'accREDITamento dei corsi l'Istituto di Istruzione Superiore deve avanzare apposita richiesta alla Segreteria di Stato con delega all'Università ed alla Ricerca Scientifica.
3. La Segreteria di Stato con delega all'Università ed alla Ricerca Scientifica ai fini della procedura di accREDITamento si avvale di un advisory group composto da 3 membri: il Responsabile del Centro Informazioni Nazionale per l'Educazione e il Riconoscimento dei Titoli Accademici (CINERTA, Centro ENIC San Marino), il Direttore del Dipartimento Istruzione e l'Esperto in Sistemi di Istruzione del Dipartimento Istruzione.
4. Per ottenere l'accREDITamento dei corsi è necessario che alla richiesta di accREDITamento di cui al comma 2 sia allegata, oltre all'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 8, documentazione comprovante: disponibilità di risorse professionali adeguate in relazione agli ambiti disciplinari a cui si riferisce la formazione proposta, capacità logistiche adeguate al tipo di attività svolta con particolare riguardo alle dotazioni tecnologiche utilizzate nel caso di formazione a distanza ed ai locali per lo svolgimento dei corsi; di aver effettuato o di effettuare sistematico ricorso al monitoraggio anche in itinere ed alla valutazione dell'impatto delle azioni formative realizzate, di consentire il monitoraggio, l'ispezione e la valutazione, da parte dell'Amministrazione, delle azioni di formazione future, di garantire la pubblicazione sulla piattaforma on-line del calendario e del programma dettagliato dei corsi, dei *curricula vitae* dei relatori, della mappatura delle competenze attese in uscita e di una selezione dei materiali didattici che si intendono distribuire ai partecipanti.
5. La mancata o incompleta presentazione della documentazione di cui al comma 4 comporta l'emissione del provvedimento di diniego alla richiesta di accREDITamento di cui al comma 8.
6. In caso di insediamento di Istituti di Istruzione Superiori già operanti in altri Paesi è necessario che sia documentata l'attività formativa pregressa con riferimento ai seguenti aspetti: obiettivi, programma dettagliato, luogo e tempi di svolgimento dei corsi, nomi dei relatori, elenco nominativo e sedi di servizio dei corsisti, metodologia di lavoro, materiali e tecnologie usati, eventuali costi a carico dei corsisti, tipologie ed esiti della verifica finale, mappatura delle competenze sviluppate, attestazione di avvenuta realizzazione delle attività.

7. In caso di progetto di attività futura, la richiesta di accreditamento deve essere corredata dalle seguenti voci: obiettivi, programma di massima, nomi dei relatori, destinatari, materiali e tecnologie che si intendono utilizzare, eventuali costi a carico dei corsisti, tipologie di verifica finale.
8. Entro trenta giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta l'advisory group formula apposito provvedimento di diniego ovvero di accoglimento provvisorio della richiesta di cui al comma 2 in base alla verifica della completezza della documentazione presentata, dell'accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 4 ed alla valutazione complessiva della qualità e della significatività delle iniziative formative documentate. Le risultanze di tale provvedimento devono essere consegnate al Congresso di Stato entro novanta giorni dalla loro redazione.
9. Il provvedimento di cui al comma 5 con il quale l'advisory group dichiara il rifiuto dell'accREDITamento richiesto ovvero il provvedimento di cui al comma 8 deve essere formulato in forma scritta e deve essere motivato, nonché notificato all'Istituto di Istruzione Superiore entro dieci giorni dalla sua adozione.
10. Sono esclusi dall'accREDITamento di cui al presente articolo il programma di studio di cui all'articolo 7, comma 2 lettera c) della Legge n.69/2023.
11. Le eventuali modifiche dell'ordinamento didattico sono approvate con provvedimento del Congresso di Stato, su proposta dal Segretario di Stato con delega all'Università ed alla Ricerca Scientifica, sentito il Direttore di Dipartimento Istruzione. In caso di modifiche ritenute sostanziali dell'ordinamento didattico che possano incidere sui presupposti dell'accREDITamento iniziale del corso, sentito il Direttore di Dipartimento Istruzione, la Segreteria di Stato con delega all'Università ed alla Ricerca Scientifica può richiedere ad apposita Agenzia di valutazione del sistema universitario e della ricerca l'acquisizione del relativo parere.
12. Le modifiche di cui al comma 11 hanno la finalità di far fronte a specifiche esigenze di sviluppo culturale e di formazione espresse dalla società, nonché di aggiungere percorsi formativi innovativi che contribuiscano alla crescita personale ed occupazionale dei giovani.
13. Le procedure afferenti alle modifiche dell'ordinamento didattico avanzate dall'Istituto di Istruzione Secondaria sono disciplinate con Regolamento del Congresso di Stato su proposta della Segreteria di Stato con delega all'Università ed alla Ricerca Scientifica.

Art. 12

(Agenzia di valutazione del sistema universitario e della ricerca)

1. Alla luce della necessità di svolgere le attività di valutazione in linea con quanto stabilito dagli Standard e dalle Linee Guida Europee per l'Assicurazione della Qualità nello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore (ESG) e di conseguenza con gli standard internazionali in materia, nei casi in cui sia stata concessa autorizzazione di accREDITamento dei corsi di studio in via provvisoria, la Segreteria di Stato con delega all'Università ed alla Ricerca Scientifica, su mandato del Congresso di Stato, deve incaricare apposita Agenzia di valutazione del sistema universitario e della ricerca (in seguito, per brevità, Agenzia), la quale, nel rispetto dei principi di indipendenza, di imparzialità, di trasparenza, di economicità e di partecipazione, si avvale del parere di esperti dotati di specifiche competenze negli ambiti di pertinenza delle singole attività di disamina, al fine della valutazione definitiva della richiesta di accREDITamento dei corsi di studio avanzata da parte dell'Istituto di Istruzione Superiore.
2. L'incarico di cui al comma 1 non può superare i dodici mesi e deve ultimare con la consegna di una valutazione scritta e motivata in merito alla richiesta di accREDITamento dei corsi di studio. La Segreteria di Stato con delega all'Università ed alla Ricerca Scientifica deve dividerne il contenuto con il Congresso di Stato nonché notificare le determinazioni di cui al comma 3 svolte dall'Agenzia all'Istituto di Istruzione Superiore entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento.
3. Nell'attività di valutazione di cui al comma 1 l'Agenzia determina alternativamente:

- a) l'accreditamento definitivo dei corsi di studio;
 - b) la proroga dei termini dell'accreditamento provvisorio dei corsi di studio ponendolo a condizione dell'adempimento di apposite prescrizioni;
 - c) la revoca dell'accreditamento provvisorio dei corsi di studio.
4. La proroga dei termini dell'accreditamento di cui alla lettera b) del comma 3 viene concessa solamente a condizione che l'Istituto di Istruzione Superiore sia in grado di adempiere alle prescrizioni impartite entro i dodici mesi dalla ricezione della valutazione di cui al comma 1.
5. Spetta all'advisory group verificare che il termine di cui al comma 4 venga rispettato. Qualora alla scadenza di tale termine le prescrizioni di cui alla lettera b) del comma 3 non fossero soddisfatte è facoltà dell'advisory group concedere con provvedimento motivato il differimento di tale termine o revocare l'accreditamento provvisorio.

Art. 13

(Valutazione e accreditamento periodico dei corsi di studio)

1. Per valutazione periodica si intende la valutazione volta a misurare l'efficienza, la sostenibilità economico-finanziaria delle attività ed i risultati conseguiti dall'Istituto di Istruzione nell'ambito della didattica, della ricerca e della loro internazionalizzazione. I risultati della valutazione periodica sono utilizzati ai fini dell'accreditamento dei corsi di studio.
2. Per accreditamento periodico si intende la verifica della persistenza dei requisiti che hanno condotto all'accreditamento iniziale e del possesso di ulteriori requisiti di qualità, di efficienza e di efficacia delle attività svolte in relazione agli indicatori di assicurazione della qualità.
3. I corsi di studio che hanno ottenuto l'accreditamento iniziale, in possesso dei necessari requisiti previsti dal Regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 11, sono sottoposti alla valutazione di cui al comma 1 da parte di apposita Agenzia incaricata dalla Segreteria di Stato con delega all'Università ed alla Ricerca Scientifica con periodicità quinquennale ai fini del loro accreditamento periodico.
4. L'accreditamento periodico dei corsi di cui al comma 3 può essere anticipato in caso di criticità riscontrate, anche su segnalazione del Dipartimento Istruzione o della stessa Segreteria di Stato con delega all'Università ed alla Ricerca Scientifica previa segnalazione scritta all'Istituto di Istruzione Superiore.
5. In caso di criticità riscontrate o su segnalazione della Segreteria di Stato con delega all'Università ed alla Ricerca Scientifica, l'Agenzia dispone una valutazione approfondita del corso. In caso di valutazione positiva, la durata dell'accreditamento viene automaticamente prorogata sino alla successiva visita dell'Agenzia, mentre in caso di esito negativo il Congresso di Stato, su proposta della Segreteria di Stato con delega all'Università ed alla Ricerca Scientifica, provvede alla revoca dell'accreditamento e alla soppressione del corso. Di tale provvedimento deve essere data notifica all'Istituto di Istruzione Superiore interessato entro e non oltre trenta giorni.
6. L'accreditamento periodico dei corsi di studio di nuova istituzione viene allineato all'accreditamento periodico dei restanti corsi di studio del medesimo Istituto di Istruzione Superiore.
7. Le modalità nonché i criteri ed indicatori utilizzati nella valutazione periodica di cui al comma 3 vengono definiti con Regolamento del Congresso di Stato.

Art. 14

(Effetti del diniego dell'accreditamento iniziale e della revoca dell'accreditamento periodico dei corsi di studio e casi di decadenza automatica dell'accreditamento)

1. Il diniego dell'accreditamento iniziale ovvero la revoca dell'accreditamento periodico dei corsi di studio produce l'effetto che i titoli di studio eventualmente rilasciati dall'Istituto di Istruzione Superiore assoggettato ai suddetti provvedimenti siano privi di valore legale.

2. I corsi di studio istituiti devono essere attivati non oltre l'anno accademico successivo a quello di riferimento del provvedimento di accreditamento, pena la decadenza automatica dello stesso. E' altresì prevista la decadenza automatica dell'accREDITamento, in caso di successiva sospensione dell'attivazione del corso per due anni consecutivi.

Art. 15

(Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di insegnamento e di Ricerca)

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 5 comma 1 rilasciata dal Congresso di Stato è assoggettata a rinnovo con cadenza annuale.
2. La domanda di rinnovo deve essere depositata presso l'UAE ed è assoggettata ad una tassa pari ad euro 15.000,00 (quindicimila/00) che dovrà essere versata in modo virtuale mediante il pagamento in denaro dell'importo all'ufficio preposto alla riscossione, l'UO Ufficio del Registro e Conservatoria. Tale tassa non è frazionabile per periodi inferiori all'anno medesimo. L'imposta di bollo relativa ai documenti prodotti ed emessi in tale procedimento amministrativo, inclusa la domanda di rinnovo, è assolta con il pagamento del suddetto importo.
3. L'accoglimento della domanda di rinnovo da parte del Congresso di Stato è subordinato al regolare assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi in capo all'Istituto di Istruzione Superiore.

Art. 16

(Sospensioni e revoche dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di insegnamento e di Ricerca)

1. La sospensione temporanea dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di insegnamento e di Ricerca avviene ogniqualvolta l'Istituto di Istruzione Superiore:
 - a) compie un grave inadempimento rispetto ad una prescrizione contenuta nel presente decreto delegato;
 - b) compie un grave inadempimento rispetto ad una prescrizione contenuta nella Legge n.69/2023;
 - c) perde i requisiti di cui all'articolo 9 del presente decreto delegato;
 - d) non rispetta i termini di cui agli articoli 12, 13, 14, 15 del presente decreto delegato.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 su proposta della Segreteria di Stato con delega all'Università ed alla Ricerca Scientifica viene adottato dal Congresso di Stato e notificato all'Istituto di Istruzione Superiore interessato entro e non oltre dieci giorni dall'adozione, pena la decadenza.
3. Trascorsi trenta giorni correnti dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di sospensione temporanea dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di insegnamento e di Ricerca senza che l'Istituto di Istruzione Superiore abbia effettuato gli adempimenti previsti nel provvedimento stesso, il Congresso di Stato revoca l'autorizzazione stessa.
4. Il Congresso di Stato con provvedimento motivato può, anche preventivamente, disporre l'adozione di adempimenti idonei volti ad evitare la sospensione o revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di insegnamento e di Ricerca assegnando un congruo termine all'Istituto per conformarsi.

Art. 17

(Impugnazione)

1. I provvedimenti di cui al presente decreto delegato sono impugnabili dinanzi al Tribunale ai sensi del Titolo II della Legge 28 giugno 1989 n.68.

Art.18

(Abrogazioni e norme finali)

1. E' abrogato il Decreto Delegato 24 luglio 2023 n.111. Sono fatti salvi gli effetti ed atti conformemente compiuti durante la vigenza dello stesso.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 19 ottobre 2023/1723 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Filippo Tamagnini – Gaetano Troina

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI

Gian Nicola Berti